



1 PREMESSA

Il presente Documento di Valutazione del Rischio è redatto in ottemperanza all'art. 26 comma 3 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 per promuovere la cooperazione ed il coordinamento, al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze nelle lavorazioni, e cioè:

- per cooperare all'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro
- incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- per coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- per informarsi reciprocamente in merito a tali misure;

L'articolo 26 del D.Lgs. 81/08 cita che *"il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:*

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da

**DOCUMENTO UNICO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI
INTERFERENZIALI**REV. 00
22.04.2010

Pag. 2 di 9

interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonchè ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida in contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al precedente capoverso non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante



dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.



2 ORGANIGRAMMA PER LA SICUREZZA

2.1 Organigramma per la sicurezza dell'azienda committente

Denominazione sociale:	Fondazione Edmund Mach
Indirizzo:	via Edmondo Mach, 1
Cap e Comune:	38010 San Michele a/A. (TN)
Provincia:	Trento
Telefono:	0461 – 61.51.11
Fax:	0461 – 65.08.72
E-mail:	info@iasma.it

Dirigente del Centro Ricerca e Innovazione:	Dott. Roberto Viola
--	----------------------------

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:	Ing. Piero Mattioli c/o Q.S.A. Servizi S.r.l.
Indirizzo:	Via G. Marconi, 37 38037 Predazzo (TN)
Telefono:	0462 – 50.00.49

Coordinatrice del Servizio di Prevenzione e Protezione:	Dott. ssa Eleonora Rossi
Indirizzo:	Via Edmondo Mach, 1 38010 S. Michele a/A (TN)
Telefono:	0461 – 61.55.53

Addetta al Servizio di Prevenzione e Protezione:	Dott. ssa Tiziana Gramazio
Indirizzo:	Via Edmondo Mach, 1 38010 S. Michele a/A (TN)
Telefono:	0461 – 61.55.05

<p>FONDAZIONE EDMUND MACH</p>  <p>ISTITUTO AGRARIO DI SAN MICHELE ALL'ADIGE</p>	<p>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI</p>	<p>REV. 00 22.04.2010</p> <p>Pag. 5 di 9</p>
--	---	--

<p>Medico del Lavoro:</p>	<p>Dott. Michele Tommasini c/o Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Nucleo Operativo Medico Competente</p>
<p>Indirizzo:</p>	<p>Via Malta, 6 38100 Trento</p>
<p>Telefono:</p>	<p>0461 – 90.43.21</p>

3 ATTIVITÀ AFFIDATA IN APPALTO

3.1 Lavorazioni svolte all'interno del Centro Ricerca e Innovazione della Fondazione Edmund Mach da parte della ditta appaltatrice.

All'interno del Centro Ricerca e Innovazione della Fondazione Edmund Mach la ditta appaltatrice eseguirà fornitura e manutenzione di un sistema microscopico per la microdissezione laser.

Tale strumento verrà installato nel laboratorio microscopia situato al piano terra (stanza 1.19), all'interno dei laboratori dell'Area Agricoltura, programma Interazione Pianta-Ambiente, nella palazzina "insettario".

L'accesso dei mezzi della ditta appaltatrice avverrà dall'accesso principale della Fondazione in via Edmondo Mach, per poi raggiungere l'entrata della palazzina "insettario", sede dei laboratori. L'accesso principale dell'edificio è rappresentato da una porta di larghezza 90 cm.

3.2 Specifiche sull'esecuzione delle attività in contratto

Come già indicato, il contratto d'appalto è relativo alle attività di fornitura e manutenzione di un'apparecchiatura da laboratorio.

Tutte le fasi di scarico dall'automezzo, di trasporto interno al laboratorio e di collocazione nel punto stabilito sono totalmente a carico della ditta appaltatrice e non prevedono la collaborazione da parte del personale della Fondazione Mach. Il personale della ditta appaltatrice che si occuperà di queste fasi dovrà essere identificato presso l'accettazione dei laboratori.

3.2.1 Sistema microscopico per la microdissezione laser

Tale strumento verrà installato nel laboratorio microscopia della piattaforma Sequenziamento e Genotipizzazione, al piano terra dell'edificio "insettario". Lo strumento verrà fornito con relativo personal computer per l'elaborazione dei dati.

<p>FONDAZIONE EDMUND MACH</p>  <p>ISTITUTO AGRARIO DI SAN MICHELE ALL'ADIGE</p>	<p>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI</p>	<p>REV. 00 22.04.2010</p> <p>Pag. 6 di 9</p>
--	---	--

4 SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

4.1 Aree d'esecuzione dei lavori

Il laboratorio del Centro Ricerca e Innovazione della Fondazione Edmund Mach all'interno del quale verranno eseguite le attività di fornitura e successiva manutenzione degli strumenti è ubicato al piano terra dell'edificio "insettario". L'accesso avverrà tramite la porta d'ingresso principale dell'edificio, che volge sul marciapiede antistante.

4.2 Linee elettriche e sottoservizi (energia elettrica, gas, acqua, ecc.) in esercizio nelle aree di lavoro

I laboratori ubicati al piano terra sono serviti da un impianto elettrico e di messa a terra; è inoltre presente un impianto di illuminazione di sicurezza. A servizio dell'edificio è installato un generatore di corrente che entra in funzione nel caso di mancata erogazione dell'energia elettrica da parte dell'ente gestore.

L'alimentazione dell'acqua per tutti gli edifici della Fondazione avviene tramite acquedotto proprio alimentato dalla sorgente posta a est del complesso. La rete è comunque collegata alla rete cittadina, che in caso di pressione insufficiente entra automaticamente in funzione al fine di compensare le mancanze.

4.3 Attività produttiva in atto nelle aree interessate dai lavori

All'interno dei locali del piano terra vengono svolte attività di laboratorio.

4.4 Attrezzature, macchinari ed impianti del committente messe a disposizione della ditta appaltatrice

Nessuno.

4.5 Aree destinate al deposito dei materiali dell'impresa appaltatrice

Nessuna.

4.6 Personale del committente incaricato di collaborare con l'impresa appaltatrice

Le persone di riferimento sono i componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione della Fondazione Edmund Mach, la Responsabile di Programma, dott. ssa Iliaria Pertot ed i tecnici di laboratorio, dott. ssa Silvia D'Agostin e dott. Michele Perazzolli.

<p>FONDAZIONE EDMUND MACH</p>  <p>ISTITUTO AGRARIO DI SAN MICHELE ALL'ADIGE</p>	<p>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI</p>	<p>REV. 00 22.04.2010</p> <p>Pag. 7 di 9</p>
--	---	--

4.7 Ubicazione dei sistemi di allarme e di comunicazione nelle aree interessate dai lavori

Si veda lo stralcio della tavola del Piano di Emergenza allegata al presente documento. Per la gestione delle emergenze è stata redatta un procedura specifica per i laboratori.

4.8 Ubicazione dei locali adibiti al primo soccorso

All'interno dei vari laboratori, a seconda della tipologia di lavorazione eseguita, sono presenti docce e lavaggi di emergenza e cassette per il Pronto Soccorso.

4.9 Elenco della documentazione fornita alla ditta appaltatrice (procedure di sicurezza da adottare, piano delle emergenze, ecc.)

Planimetria del Piano di Emergenza e planimetria delle aree interessate all'installazione della strumentazione.

5 RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO

5.1 Rischio chimico

Tale rischio è dovuto all'eventuale contatto con le sostanze chimiche utilizzate nei laboratori.

Il rischio chimico può provenire dal contatto accidentale con tali sostanze che può avvenire lungo i corridoi dei laboratori in seguito a urti con carrelli o scaffali contenenti le sostanze.

5.2 Rischio incendio

Il rischio di incendio è legato alla struttura stessa ed è presente indipendentemente dalle attività che vengono svolte all'interno. La trattazione completa dell'argomento è inserita all'interno del Documento di Valutazione del Rischio Incendio.

5.3 Rischio elettrico

Anche il rischio elettrico, come quello incendio, è intrinseco alla struttura.

5.4 Rischio esplosione

Il rischio di esplosione è presente nei laboratori della Fondazione all'interno dei quali sono installate delle apparecchiature alimentate a gas metano o vengono utilizzati gas esplosivi quali idrogeno o acetilene. Nell'edificio "insettario" non vengono utilizzati tali gas.

<p>FONDAZIONE EDMUND MACH</p>  <p>ISTITUTO AGRARIO DI SAN MICHELE ALL'ADIGE</p>	<p>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI</p>	<p>REV. 00 22.04.2010</p> <p>Pag. 8 di 9</p>
--	---	--

6 RISCHI INTRODOTTI IN AZIENDA DA PARTE DELL'IMPRESA APPALTATRICE

6.1 Rischio investimento

Il rischio di investimento è dovuto alla presenza degli automezzi della ditta appaltatrice lungo il viale di accesso dell'Istituto dall'ingresso principale e lungo il viale sterrato che conduce alla palazzina.

7 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

7.1 Rischio chimico

Le misure di prevenzione e protezione dall'esposizione ad agenti chimici saranno di tipo organizzativo. Il trasporto dell'attrezzatura all'interno dei corridoi per raggiungere il laboratorio interessato, cioè dove potrà verificarsi il contatto con le sostanze chimiche, sarà eseguito previa comunicazione agli operatori del laboratorio e in un periodo di limitata attività.

Pertanto la presenza di personale della Fondazione Mach sarà limitata e sarà vietato il passaggio del personale nei corridoi durante il trasporto delle attrezzature.

7.2 Rischio incendio

Nei laboratori e all'interno del Centro Istruzione e Formazione è severamente vietato fumare.

Il Documento di Valutazione del Rischio Incendio sarà messo a disposizione dei responsabili della ditta appaltatrice.

Eventuali anomalie che potrebbero aumentare l'insorgenza di un incendio devono essere tempestivamente comunicate al Servizio di Prevenzione e Protezione della Fondazione Edmund Mach.

7.3 Rischio elettrico

Eventuali anomalie all'impianto elettrico che potrebbero aumentare l'insorgenza di un incendio devono essere tempestivamente comunicate al Servizio di Prevenzione e Protezione della Fondazione Edmund Mach.

7.4 Rischio esplosione

In tutti gli edifici della Fondazione Edmund Mach, comprese le sedi periferiche è severamente vietato fumare.

I vari Documenti di Valutazione del Rischio Incendio saranno messi a disposizione dei responsabili della ditta aggiudicataria.

<p>FONDAZIONE EDMUND MACH</p>  <p>ISTITUTO AGRARIO DI SAN MICHELE ALL'ADIGE</p>	<p>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI</p>	<p>REV. 00 22.04.2010</p> <p>Pag. 9 di 9</p>
--	---	--

7.5 Rischio investimento

Durante gli spostamenti lungo i viali della Fondazione Edmund Mach la ditta appaltatrice dovrà **procedere a passo d'uomo** per evitare l'investimento degli utenti.

8 INTERFERENZE TRA I LAVORATORI DELLA COMMITTENZA E DELL'IMPRESA APPALTATRICE

8.1 Individuazione dei rischi interferenziali

Le interferenze dovute alla presenza simultanea di operatori della committenza e dell'impresa appaltatrice sono relative principalmente alla fase di fornitura delle apparecchiature, nel passaggio con le attrezzature all'interno dei corridoi per raggiungere il locale dove verrà installata la strumentazione, durante il quale si potranno verificare investimenti, urti e contatti accidentali con le sostanze chimiche.

8.2 Individuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi interferenziali

Durante le fasi di trasporto delle apparecchiature e durante le fasi di installazione, la Responsabile di Programma o suo delegato dovrà essere presente nel laboratorio.

Tutti i lavoratori del laboratorio saranno informati delle giornate e dell'orario in cui avverrà la fornitura e la manutenzione dell'apparecchiatura per limitare i disagi. Durante la fase di trasporto delle attrezzature il personale non potrà sostare nei corridoi e non potrà transitare lungo gli stessi con carrelli trasportanti sostanze pericolose. I corridoi dovranno essere liberati da armadi o carrelli contenenti sostanze chimiche e da qualsiasi altro oggetto che possa provocare urti e intralciare il passaggio.

9 ALLEGATI

Allegato 01: Planimetria Piano di Emergenza.